

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Giuliano Simoncini, giudice responsabile e coordinatore Piergianni Allera, avvocato Cdi di Bologna, docente universitario Mario Giovanni Garofalo, docente universitario Myrante Miosi, avvocato Cdi di Milano, Saverio Nigro, avvocato Cdi di Roma, Enzo Martino e Nino Raffone, avvocati Cdi di Torino

I diritti delle casalinghe

risponde l'on. ROMANA BIANCHI \*

strante per me, non avevo più tempo per leggere, non avevo la serenità di gestirmi la giornata, avevo l'ansia di non aver dato il meglio di me stessa come madre e moglie.

Desidererei un po' di attenzione da parte dei responsabili.

Antonella Bonanno, Marsciano (Perugia)

Cara compagna, ho letto con molta attenzione la tua lettera (che per ragioni di spazio siamo costretti a riassumere), che contiene osservazioni giuste e che conduco. Purtroppo è vero che per lungo tempo il Partito ha dato scarso rilievo ad una realtà importante e numerosa come quella rappresentata dalle casalinghe che, nonostante il lavoro inusabile, svolgono

una funzione determinante di sostegno alla famiglia e sostitutiva della carenza dei servizi sociali.

È doveroso ricordare che negli anni seguenti il dopoguerra, la compagna Teresa Noce si era battuta per il riconoscimento e la valorizzazione del lavoro delle casalinghe anche se poi, con gli anni, le scelte del Partito hanno privilegiato le politiche della piena occupazione per le donne, nell'ottica del superamento del ruolo della casalinga. Negli ultimi tempi, soprattutto grazie ad un ripensamento dei modi e dei tempi della politica elaborata dalle donne comuniste, abbiamo formulato delle proposte politiche che segnano una discontinuità nell'atteggiamento del Partito verso la categoria delle casalinghe.

rivalutando il ruolo e il valore della scelta.

Nel merito delle proposte, noi non riteniamo che il problema si esaurisca nell'attribuzione di un "assegno di cura", a riconoscimento del lavoro della casalinga, ma tale riconoscimento deve esplicarsi attraverso provvedimenti diversificati che riconoscano il valore del lavoro domestico e di servizio. È in questa ottica che le nostre proposte a sostegno del lavoro domestico e di servizio, con lo scopo di anzitutto il riconoscimento del tempo di cura come tempo socialmente utile e produttivo e alla valorizzazione della scelta individualmente.

Sono a tua disposizione per ogni tua eventuale chiarificazione.

ta e di lavoro si propone che anche alle donne che non hanno un rapporto di lavoro dipendente sia riconosciuto il reddito minimo garantito per il periodo di tempo corrispondente al congedo parentale, così come richiesto per le lavoratrici dipendenti. Altre due proposte di legge da noi presentate in questa legislatura, prevedono l'indennità di maternità per le casalinghe e il fondo di previdenza per le persone addette alle cure domestiche della propria famiglia.

Nella Finanziaria '91 abbiamo presentato ed ottenuto, anche con il sostegno delle parlamentari degli altri Partiti, gli stanziamenti per le misure di sostegno previdenziale al lavoro delle casalinghe e per gli interventi a tutela delle casalinghe per gli infortuni domestici. Noi non riteniamo certo di aver esaurito il nostro impegno a livello parlamentare, crediamo, però, che il lavoro fin qui svolto sia utile per avviare un ripensamento ed una politica complessiva sul ruolo della casalinga al di fuori di facili strumentalizzazioni, con lo scopo di anzitutto il riconoscimento del tempo di cura come tempo socialmente utile e produttivo e alla valorizzazione della scelta individualmente.

Sono a tua disposizione per ogni tua eventuale chiarificazione.

\* Ministro per le donne del Governo Ombra

Lavoro nel giorno di sabato

risponde l'avv. ENZO MARTINO

Sul piano generale si può osservare che, fino a prova contraria, l'orario di lavoro osservato da un lavoratore costituisce uno degli aspetti del regolamento negoziale intervenuto tra le parti. Come tale, l'orario articolato su cinque giorni (dal lunedì al venerdì) non può essere unilateralmente modificato dal datore di lavoro che, per raggiungere l'obiettivo di un più razionale sfruttamento degli impianti, decida di utilizzare la prestazione dei lavoratori di un giorno di riposo compensativo in

altra giornata. Tale principio generale è stato affermato anche dalla giurisprudenza che ha appunto stabilito che l'assegnazione di un lavoratore a un certo orario di lavoro costituisce in ogni caso il frutto di un regolamento negoziale che non può essere modificato unilateralmente dal datore di lavoro, conseguentemente è illegittima ogni unilaterale modifica dell'orario di lavoro precedente, se non osservata. (Trib. Milano 18/6/1988, in Lavoro 80, 1988, p. 1011)

Ciò premesso, per dare una risposta più sicura, sarebbe indispensabile avere altri elementi, che nella fattispecie difettano, tra cui in primo luogo le lettere d'assunzione dei lavoratori interessati, e ciò al fine di verificare se l'orario di lavoro articolato su cinque giorni risulta tra gli elementi espressamente pattuiti all'atto dell'instaurazione del rapporto, oppure se la determinazione dell'orario di lavoro sia rimessa alla determinazione unilaterale del datore di lavoro.

Altro elemento di conoscenza indispensabile, che qui difetta, è l'esistente esistenza di accordi sindacali aziendali in materia. Va detto infatti che la materia è espressamente demandata a tale livello di contrattazione dal Cnl che, in una norma (art. 5, disc. gen. sez. III) ricorda dal compagno in una parte della sua lettera che abbiamo dovuto omettere per ragioni di spazio, così dispone: «La ripartizione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale contrattuale viene stabilita dalla Direzione anche in modo non uniforme, previo esame con le Rappresentanze sindacali aziendali». In ogni caso è evidente che appare quantomai opportuno che la vicenda sia regolata da un accordo sindacale aziendale (come in effetti avviene sempre in casi analoghi), anche se per completezza va evidenziato che la disposizione contrattuale non precisa cosa succeda se le parti non addivengano a un accordo.

Una vertenza complicata quella dei trasferimenti

Sono un ex salariato ospedaliero, che dal 1955 al 1971 fu al servizio dell'Inail da tale data sino al 30-7-1982 per effetto della legge ospedaliera fu iscritto all'Inadef.

A quell'epoca era in vigore la scelta del Tlr (Trattamento fine rapporto di lavoro ndr), ovvero, optare per il trattamento migliore, cioè, quello dell'Ente di provenienza o quello di appartenenza.

Il primo dava per 28 anni di anzianità L. 13 377 546 mentre il secondo dava L. 12 079 200.

Tenuto conto che a quell'epoca non era in vigore la legge che calcolava l'inclusione della scala mobile nel «Tlr» scelsi il primo cioè quello dell'Inail.

Nel 1984 venni a conoscenza che il trattamento del «Tlr» era comprensivo della scala mobile.

Sottoposi il mio caso al patronato Inca, tramite il proprio legale, feci ricorso all'Inadef. Il legale dell'Inadef, davanti al giudice del lavoro per ben due volte ometteva il mio caso, dichiarando al legale dell'Inca che il mio caso non aveva ragione di pretesa, dato che avevo optato per l'Ente di provenienza e il legale Inca chiuse la trattativa il mio caso lo portai a conoscenza di molti esperti e questi mi hanno sempre dato ragione, ma i soldi non li vedo. Ora mi domando se è giusta la prassi adottata dall'Inadef.

Virginio Ganzetti, Milano

Nella lettera inviata non è precisato in base a quale legge è dovuto il trasferimento. Possiamo ricordare che sulla questione prospettata è in atto una controversia che coinvolge gli ex dipendenti di numerosi enti (senatoriali, Croce rossa, infermieri Inail, ex dipendenti George Eastman), trasferiti presso gli ospedali con legge 303/1974. Se il trasferimento è dovuto a detta legge 303 siamo in grado di informare che la vertenza è all'attenzione della Cassazione a Sezioni riunite, che dovrà pronunciarsi sui ricorsi riguardanti, appunto, casi come quello prospettato.

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA Rino Bonazzi, Maria Guidotti, Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

Una questione sempre di attualità: due pensioni e l'integrazione

Ho una pensione degli enti locali per 31 anni di servizio e una pensione Inps per aver versato quasi 16 anni di contributi. Dal 1983 la pensione Inps mi è stata congelata e continuo a ricevere il solito importo mensile di lire 298 550 (che si riduce drasticamente quando a maggio debbo presentare il modello 740 e pagare le differenze fiscali).

Dico le perché questo atteggiamento vessatorio contro un ex lavoratore, che ha pagato le pensioni, e poi magari si concedono pensioni sociali ad alcuni benestanti?

Aurelio D'Agostino, Roma

È difficile poter sostenere che le pensioni sociali sono più o meno «false». Che tra circa 700 mila pensioni di tale categoria ce n'è qualcuna attribuita a persone che hanno saputo barare e altre assegnate a persone ufficialmente nullatenenti con parentele non convulsi con notevoli disponibilità finanziarie, è certamente vero.

È da sperare che in tali casi, quando noti, siano pubblicamente denunciati, anche se difficilmente perseguibili per legge.

È di natura notevolmente diversa il caso delle pensioni Inps integrate al trattamento minimo o di titolari di pensione statale o di ente pubblico superiore a due volte il trattamento minimo Inps, poi bloccata dalla legge 638/1983, cioè al trattamento minimo di allora.

Si tratta cioè di pensioni Inps maturate con importo inferiore al trattamento minimo e a suo tempo integrate al trattamento

minimo (indipendentemente dalla misura dell'altro reddito conseguito).

Ciò è bene ricordarlo avveniva mentre per altro verso vi erano numerosi pensionati ai quali con due pensioni (una diretta e l'altra di sussidiabilità) ambedue inferiori al minimo ma che sommate arrivavano a qualche lira in più del minimo, non si riconosceva alcuna integrazione. Con la legge 638/1983 (tenuto particolare conto di indicazioni ripetute dalla Corte costituzionale) si è pervenuti a una norma condizionante l'integrazione al trattamento minimo al «non superamento di determinati limiti di reddito».

Per chi già percepiva integrazione al trattamento minimo pur godendo di reddito superiore al limite stabilito, fu fissato il mantenimento del trattamento minimo allora vigente, stabilendo però che le integrazioni derivanti dalle vanazioni salariali e dal costo-vita sarebbero state applicate sulla parte di pensione maturata in rapporto alla effettiva contribuzione versata all'Inps.

Per chi già percepiva integrazione al trattamento minimo pur godendo di reddito superiore al limite stabilito, fu fissato il mantenimento del trattamento minimo allora vigente, stabilendo però che le integrazioni derivanti dalle vanazioni salariali e dal costo-vita sarebbero state applicate sulla parte di pensione maturata in rapporto alla effettiva contribuzione versata all'Inps.

È d'obbligo la denuncia al fisco e al datore di lavoro

Mia moglie vende prodotti cosmetici e realizza nel complesso circa otto milioni di lire annue. Le somme non sono state denunciate al fisco, mentre io ho dimenticato di denunciarle al mio datore di lavoro ai fini dell'assegno del nucleo familiare. È vero che somme di tal genere sono esenti da imposte?

Lettera firmata

Non si comprende bene, innanzitutto, che cosa si intenda

per reddito lordo ma riteniamo abbastanza improbabile la tesi della esenzione dall'Irpef (e aggiungiamo dalla cosiddetta «tassa sulla salute»).

È certo però che il «quantum» di reddito lordo acquisito, come proprio ricavo dall'attività svolta dalla consorte doveva e deve essere dichiarato al datore di lavoro del coniuge in quanto agli effetti dell'assegno per il nucleo familiare va calcolato l'importo complessivo del reddito coniugale.

Volendo con e doveroso usufruire di trattamento riferito all'effettivo reddito coniugale (ed evitare possibili ulteriori grane e ammende) è opportuno farne dichiarazione.

«Mutualità scolastica» uguale a pensione facoltativa (poche lire)

Mi infenso a quegli scolari che pagavano la mutualità scolastica.

Nonostante ripetute inchieste, l'Inps per quanto concerne l'argomento «mutualità scolastica», continua a fare orecchie da mercante. Ma io sono veterano. Anche se trattasi di poche centinaia di lire ogni mese lo voglio. Pertanto prego qualcuno dei compagni dell'Unità di dirmi in base a quale articolo del Cpp (Codice procedura penale) io possa far incriminare i capocannoni dell'Inps. Non intendo subire prepotenza alcuna. l'Inps è un monopolio dittatoriale!

Paolo Mortillaro, Pieve a Nievole (Pistoia)

Da informazioni assunte, l'Inps - a domanda - considera le contribuzioni a suo tempo corrisposte per «mutualità scolastica» con gli stessi criteri vigenti per le pensioni «facoltative». Ciò comporta, ovviamente, la corresponsione di poche lire.

Trattasi di soluzione che suscita parecchie perplessità, altrettanto a dirsi però per un eventuale ricorso contro tale orientamento considerato che esso non richiede interventi per via legale. Alcuni legali da noi interpellati hanno espresso molte perplessità.

Non sempre le stesse parole hanno lo stesso valore

Se scegliete un buono pasto qualsiasi potete anche chiamarlo ticket, ma non potete avere lo stesso servizio che vi offre Ticket Restaurant.



Perché Ticket Restaurant è stato il primo a introdurre in Italia il sistema del buono pasto ed è ancora oggi primo in termini di servizio e diffusione. Soprattutto è l'unico in grado di offrirvi il massimo in fatto di assistenza, sicurezza, organizzazione, grazie a una presenza capillare in tutta Italia e alla sua pluriennale esperienza. Per questo solo Ticket Restaurant è la risposta giusta, se per la vostra azienda volete il meglio. Per scoprire subito tutto ciò che solo un servizio leader può offrirvi, telefonateci al

NUMEROVERDE 1678-34039

Ticket Restaurant. Il valore del servizio.



TURISMO IN ITALIA: LO STRANIERO NON PASSA PIU'. Advertisement for travel services.

Advertisement for 'Tunsta cercasi' and other services, including a list of products like chocolate, torte, and video cassettes.

DOMANI CON l'Unità UN TABLOID DI ECONOMIA E IMPRESA. Advertisement for 'spazioimpresa' magazine.

I MERCOLEDÌ DE l'Unità. Grandi libri di storia e letteratura. Advertisement for a book series.

Abbonatevi a l'Unità. Advertisement for the magazine.